

DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVICATE O GELO

Il Municipio di Lavizzara, richiamati l'art. 107 LOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili, emana la seguente

ORDINANZA

- I. Lo sgombero della neve dai marciapiedi, o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della neve davanti agli accessi delle proprietà private, deve essere eseguito da parte dei proprietari.
- II. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private.
- III. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada; nei parcheggi pubblici gli stessi vanno spostati prima dello sgombero della neve. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
- IV. È assolutamente vietato il parcheggio di auto sprovviste di targhe su parcheggi pubblici, piazze o strade comunali.**
- V. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla via pubblica.
- VI. Divieto di provocare la fuoriuscita di acqua sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolar modo quando non è escluso il pericolo di gelo.
- VII. Le cinte ed i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero della neve, in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.
- VIII. Ogni violazione delle presenti norme sarà perseguita secondo la legislazione comunale e cantonale in materia.
- IX. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato in virtù dell'art. 192 della LOC.

Il Municipio

Lavizzara, 8 novembre 2004